

Giurisprudenza

Data udienza 3 febbraio 2022

Integrale

**Sanzioni amministrative - Frodi agroalimentari -
Misure di prevenzione - Succo d'arancia in giacenza -
Stabilimento vitivinicolo - Violazione divieto di cui
all'art. 6 co 1 lett. c) l. 82/2006**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice - Presidente

Dott. FALASCHI Milena - rel. Consigliere

Dott. ABETE Luigi - Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rosanna - Consigliere

Dott. CAVALLARI Dario - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3152/2018 R.G. proposto da:

(OMISSIS), in proprio e nella qualita' di amministratore unico e legale rappresentate pro tempore della (OMISSIS) coop. s.p.a., rappresentato e difeso dall'avv. (OMISSIS), del foro di Taranto ed elettivamente domiciliato ed elettivamente domiciliato all'indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato sempre ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

- controricorrente a debito -

avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto n. 362 depositata il 6 novembre 2017;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio 2022 dal Consigliere Dott. Milena Falaschi.

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

Ritenuto che:

- con ordinanza n. 122/2013, il MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI - dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari Ufficio di Bari - ingiungeva a (OMISSIS), anche nella qualità di legale rappresentante della Soc. Coop. S.p.a. (OMISSIS), il pagamento di Euro 13.016,50 a titolo di sanzione amministrativa per avere in giacenza succo d'arancia all'interno di uno stabilimento vitivinicolo, in violazione del divieto di cui alla L. n. 82 del 2006, articolo 6, comma 1, lettera c.;

- in virtù dell'opposizione proposta da entrambi gli intimati, il Tribunale di Taranto, nella resistenza dell'opposta, con sentenza n. 646/2014, in accoglimento dell'opposizione, annullava l'ordinanza ingiunzione, rilevando l'inesistenza della violazione contestata dall'Amministrazione per essere i silos di succo di arancia privi del requisito dell'"attitudine a detenere o trasformare uve da vino";

- sul gravame interposto dal MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, la Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - nella resistenza della (OMISSIS) COOP SPA e di (OMISSIS), con sentenza n. 362/2017, accoglieva l'appello e, per l'effetto, riformava il provvedimento gravato, rigettando l'opposizione.

In particolare, la Corte distrettuale, accertato che i silos di succo d'arancia erano stati posti nello stesso stabilimento dei silos contenenti prodotti vinosi in violazione della L. n. 82 del 2006, articolo 6, comma 1, lettera c) (concernente il divieto di detenzione negli stabilimenti enologici e nei locali intercomunicanti anche attraverso cortili di bevande e succhi diversi dal mosto e dal vino) alla luce delle dichiarazioni del (OMISSIS) (riportate nel verbale del (OMISSIS)), riteneva l'irragionevolezza di separare con rete metallica alcuni silos da quelli contenenti succo d'arancia ove questi ultimi fossero stati realmente allocati in un altro stabilimento, nonché l'impossibilità di ritenere che in virtù della sola rete - peraltro mai menzionata nel verbale di accertamento - i silos di succo d'arancia si trovassero posizionati in un altro e distinto opificio, qualificato (del tutto genericamente dalle parti) come "adiacente stabilimento" senza allegare alcuna caratteristica.

Proseguiva la Corte di merito rilevando che, nella planimetria allegata alla comunicazione del 16/11/2011, gli appellati non si erano curati di indicare la collocazione dei silos di succo di frutta, pur potendolo agevolmente fare.

Quanto all'entità della sanzione amministrativa, la Corte di appello riteneva infondata la richiesta di riduzione formulata dagli appellati, stante la gravità della violazione ed avendo l'amministrazione tenuto opportunamente conto dei limiti edittali previsti dalla legge per tale tipo di sanzione; rilevava, infine, la Corte l'impossibilità di ricondurre la fattispecie in esame al disposto di cui alla L. n. 82 del 2006, articolo 39;

- per la cassazione della sentenza della Corte di appello, (OMISSIS), anche nella qualità di legale rappresentante della (OMISSIS) Coop. s.p.a. propone ricorso fondato su sei motivi, cui resiste il MINISTERO con controricorso;

- in prossimità dell'adunanza camerale parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Atteso che:

- con il primo motivo parte ricorrente lamenta, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non aver il giudice di appello esaminato

la circostanza riguardante la detenzione di succo d'arancia in uno stabilimento diverso da quello vitivinicolo, idonea ad escludere la sussistenza della violazione delle norme di cui alla L. n. 82 del 2006, articolo 6 e articolo 35, comma 4 emersa nel verbale di accertamento delle irregolarità n. (OMISSIS).

In particolare, si sostiene che, dalla planimetria dello stabilimento prodotta nel corso del giudizio, si evincerebbe la diversa collocazione dei silos di succo d'arancia (dal n. 11 al n. 17) rispetto allo stabilimento vitivinicolo comprensivo dei recipienti dal n. 22 al n. 35, contenuti i primi nell'adiacente stabilimento ortofrutticolo.

Con il secondo motivo le parti denunciano, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la falsa applicazione della L. n. 82 del 2006, articolo 6 e articolo 35, comma 4 per insussistenza della contestata responsabilità amministrativa, avendo il (OMISSIS) riposto i silos di succo d'arancia in uno stabilimento esterno rispetto a quello di prodotti vitivinicoli.

Con il terzo motivo è denunciata, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza conseguente alla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'articolo 112 c.p.c., sempre con riferimento alle circostanze dedotte con i primi due mezzi.

Con il quarto motivo parte ricorrente lamenta, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del Decreto Ministeriale MISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 19 dicembre 2000, articolo 4, comma 4 in riferimento all'inidoneità di recinzione alta 4 metri a differenziare uno stabilimento vitivinicolo da altro ortofrutticolo.

I motivi di ricorso, da trattare congiuntamente data la loro stretta connessione argomentativa in quanto tutti relativi alla presunta allocazione dei silos di succo d'arancia in uno stabilimento diverso da quello di allocazione di prodotti vitivinicoli, vanno respinti.

Dalla lettura del fascicolo d'ufficio - consentita in questa sede per essere stato dedotto un error in procedendo a norma dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 - si evince che parte ricorrente, sin dall'atto introduttivo del presente giudizio, ha negato la violazione contestata dal MINISTERO, sostenendo che i silos contenenti succo di arancia fossero contenuti in uno stabilimento distinto da quello vitivinicolo in virtù della separazione del locale mediante rete metallica alta quattro metri, senza essere menzionato alcuno stabilimento esterno ortofrutticolo diverso da quello che, secondo le parti, sarebbe derivato dalla suddivisione con rete metallica dell'unico stabilimento vitivinicolo.

Sul punto la Corte distrettuale, tenuto conto delle stesse dichiarazioni del (OMISSIS) di cui verbale del (OMISSIS), ha rilevato che i recipienti di succo di frutta erano posti all'interno di un unico stabilimento vitivinicolo e, dunque, in violazione della L. n. 82 del 2006, articolo 6, comma 1, lettera c) ritenendo irragionevole separare con rete i silos di vino da quelli di frutta se questi ultimi fossero stati allocati in uno stabilimento esterno, oltre ad essere inidonea la rete metallica per far ritenere che i silos di succo d'arancia si trovassero posizionati in un altro e distinto opificio, qualificato peraltro del tutto genericamente dalle parti come "adiacente stabilimento".

Trattasi questi di apprezzamenti di merito come tali non censurabili in questa sede, non avendo il giudice di legittimità il potere di riesaminare l'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti, dando così prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cfr. Cass. n. 331 del 2020; Cass. n. 7523 del 2017; Cass. n. 24679 del 2013; Cass. n. 27197/2011). Le doglianze non possono, quindi, trovare ingresso in quanto travisano le argomentazioni della decisione al fine di sollecitare una nuova valutazione di merito diversa da quella operata nella precedente fase di merito, inammissibile in questa sede se priva, come nella specie, di vizi logici;

- con il quinto motivo è lamentato, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti per non aver il giudice valutato la circostanza riguardante l'inidoneità del succo d'arancia a sofisticare i mosti ed i vini, di per sé idonea ad escludere la sussistenza della contestata fattispecie di cui alla L. n. 82 del 2006, articolo 6 e articolo 35, comma 4 fatta valere sin dall'atto

introduttivo del giudizio.

Con il sesto motivo e' denunciata, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3., la falsa applicazione della L. n. 82 del 2006, articolo 6 e articolo 35, comma 4 nonche' la violazione della L. n. 82 del 2006, articolo 7 e articolo 39, comma 1, lettera b) quanto alle circostanze di cui al precedente mezzo.

I motivi di ricorso, da trattare congiuntamente in quanto entrambi relativi all'inidoneita' del succo di arancia a prestarsi alla sofisticazione o all'inquinamento dei prodotti vinicoli, sono inammissibili in quanto non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza.

La Corte distrettuale, con apprezzamento di merito incensurabile in questa sede se esente da vizi logici, ha accertato che i silos di succo d'arancia erano illegittimamente stati collocati nello stesso stabilimento contenente prodotti vinosi, in contrasto con il divieto di cui alla L. n. 82 del 2006, articolo 6, comma 1, lettera c) secondo cui "Negli stabilimenti enologici e nelle cantine, nonche' nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, e' vietato detenere: (...) c) sciroppi, bevande e succhi diversi dal mosto e dal vino, aceti, nonche' sostanze zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca (...)".

Pertanto, accertata la presenza nello stabilimento vitivinicolo di silos di succo di arancia, nonche' l'inidoneita' della rete metallica a suddividere il locale in due distinti stabilimenti, ben ha fatto il giudice del gravame a confermare l'ordinanza ingiunzione dell'Amministrazione, rientrando il succo di arancia in una delle categorie di prodotti espressamente indicati dalla norma evocata come vietati ("bevande e succhi diversi dal mosto e dal vino").

Ancora, quanto alla presunta omessa valutazione dell'idoneita' del succo di arancia a sofisticare i mosti e i vini, oltre al difetto di specificita' della censura, va rilevato che, pur a voler ammettere che i prodotti in contestazione non si prestino alla sofisticazione o all'inquinamento dei prodotti vinicoli, la detenzione negli stabilimenti vitivinicoli in deroga alla L. n. 82 del 2006, articolo 6 sarebbe comunque subordinata alla preventiva comunicazione inviata all'Amministrazione competente a norma della L. n. 82 del 2006, articolo 7 ai sensi del quale "In deroga all'articolo 6, la detenzione e il confezionamento negli stabilimenti enologici e nelle cantine di prodotti non consentiti, qualora essi non si prestino alla sofisticazione o all'inquinamento dei prodotti vinicoli, sono subordinati ad apposita comunicazione inviata all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per il luogo di detenzione (...)".

Conclusivamente, il ricorso va respinto.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poiche' il ricorso e' stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e' rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.